



CORTE SPORTIVA DI APPELLO FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 09 – 24 FEBBRAIO 2023

Riunione del 24 Febbraio 2023

Presidente: Avv. Claudio Cutrera
Componente Avv. Francesca Romana Pettinelli
Componente Avv. Giulia Mennuni

CSA 09/22-23

Reclamo della S.S. PALLAVOLO SESTESE ASD avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale CT Fipav Firenze – CU n. 26 del 17/02/2023 – provvedimento disciplinare nei confronti dell'atleta F. A.

Con C.U. 26 del 17.02.2023 il Giudice Sportivo Territoriale CT Fipav Firenze infliggeva all'atleta F. A. della S.S. Pallavolo Sestese ASD la “*SOSPENSIONE DA OGNI ATTIVITA' FEDERALE PER GIORNI 14 per CONDOTTA AGGRESSIVA tenuta a fine gara. Per aver sferrato un calcio al pallone sul piano palestra ancora occupato da altre persone e per essersi rivolto ai sostenitori avversari in modo offensivo, tale da rendersi partecipe di un'accesa disputa verbale terminata soltanto a seguito dell'intervento di terzi*”.

Avverso tale provvedimento l'atleta F. A. e la società PALLAVOLO SESTESE ASD, presentavano reclamo, innanzi a questa Corte Sportiva chiedendo una revisione/riduzione della sanzione inflitta, contestando di aver tenuto l'atleta un comportamento aggressivo, a fine gara, nei confronti di un genitore di un atleta dalla squadra avversaria (Accademy Volley Firenze) che comunque lo aveva ripetutamente offeso nel corso dell'incontro ed in particolare degli ultimi due set. Evidenziavano che la gara si era svolta correttamente, ma che purtroppo un gruppo di genitori “facinorosi”



(uno in particolare) aveva deriso ed offeso l'atleta F. A., determinando in lui la volontà – a fine gara – di puntualizzare (senza proferire offese e senza provocazione) che “quello non era il modo di comportarsi e che si doveva vergognare dell'atteggiamento tenuto”, allontanandosi poi nell'immediatezza verso gli spogliatoi, accompagnato dal padre.

Si rammaricavano del fatto che la sanzione inflitta, ingiusta, non avrebbe consentito all'atleta F. A. di partecipare alla gara di spareggio per accedere alle finali regionali del Campionato Toscano e disconoscevano espressamente di aver l'atleta calciato una pallonata, in quanto al momento del fatto si era già allontanato verso lo spogliatoio.

Instaurato il procedimento, venivano raccolte anche le dichiarazioni scritte del padre dell'atleta, Sig. A. F., nonché di Alessandro Pinna (Tecnico della Pallavolo Sestese) e Alvaro Baldisserotto (Dirigente accompagnatore Pallavolo Sestese) sostanzialmente convergenti, che ribadivano l'assoluta mancanza di atteggiamenti aggressivi e che l'atleta F. A. si era limitato a puntualizzare al genitore della squadra avversaria di aver tenuto durante l'incontro un comportamento scorretto, senza scagliare alcuna pallonata poiché allontanatosi insieme al padre verso lo spogliatoio.

Esaminato il reclamo, sentito il Sig. Alessandro Pinna, presente in riunione anche in sostituzione dell'atleta, questa Corte rileva quanto segue.

Dalla lettura degli atti emerge che F. A., anche per sua stessa ammissione, si è in effetti avvicinato ai genitori della squadra avversaria per lamentarsi del comportamento tenuto in occasione dell'incontro.

Questa circostanza, sebbene provata per tabulas, non può tuttavia non essere mitigata da una serie di circostanze, corroborate anche dalle dichiarazioni testimoniali scritte, rese nell'ambito del presente procedimento.



Emerge infatti che F. A., al termine di un incontro piuttosto intenso, ha avuto l'istinto (data peraltro la sua giovane età) di rivolgersi ad un gruppo di genitori precisando che la partecipazione alla gara era evidentemente trascesa in offese personali non consone anche allo spirito sportivo su cui si fondano i valori della FIPAV e dello Sport in genere. Questa Corte, pur rammentando la necessità che tali valori siano sempre rispettati dai tesserati, non può che riconoscere, nel caso di specie, la buona fede dell'atleta il quale, senza trascendere, ha precisato che il comportamento tenuto nei suoi confronti era evidentemente degenerato in un'offesa personale peraltro fine a sé stessa.

Per l'effetto, pur non potendosi annullare la sanzione applicata dal Giudice Sportivo territoriale, la stessa viene rimodulata come da dispositivo anche in considerazione dei precedenti di questa Corte Sportiva in materia.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello, in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società PALLAVOLO SESTESE ASD e dal tesserato F. A., dispone di rideterminare la sanzione a carico di quest'ultimo riducendola ad una sospensione da ogni attività Federale per giorni sette e quindi fino alla data odierna.

Roma, 24 Febbraio 2023

Il Presidente
Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 24 febbraio 2023